



COMUNE DI SANSEPOLCRO

Via Matteotti 1 52037 Sansepolcro

web: www.comune.sansepolcro.ar.it

pec: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it

C.F. e P.I. 00193430519

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 28 "Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti"

Delibera Consiglio Comunale n. 11 del 24 gennaio 2017

INDICE

Titolo 1 – Disposizioni generali

- Articolo 1 Ambito di applicazione
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Esercizio dell'attività
- Articolo 4 Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza
- Articolo 5 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio
- Articolo 6 Vendita per mezzo di veicoli e uso dei veicoli non attrezzati
- Articolo 7 Orari
- Articolo 8 Pulizia delle aree
- Articolo 9 Competenze dei settori comunali
- Articolo 10 Subingresso nel titolo abilitativo
- Articolo 11 Variazioni nell'esercizio dell'attività – Cessazione dell'attività
- Articolo 12 Individuazione di nuovi mercati, fiere, fiere promozionali, posti di vendita fuori mercato
- Articolo 13 Funzionamento dei mercati, delle fiere e delle fiere promozionali

Titolo 2 - Mercati e Fiere

- Articolo 14 Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio
- Articolo 15 Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere.
Bando
- Articolo 16 Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere criteri
- Articolo 17 Assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione
- Articolo 18 Assegnazione posteggi riservati
- Articolo 19 Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 20 Modalità di registrazione delle presenze
- Articolo 21 Spostamenti temporanei
- Articolo 22 Spostamento del mercato o della fiera
- Articolo 23 Soppressione dei posteggi liberi, miglioria e scambio di posteggi
- Articolo 24 Mercati straordinari
- Articolo 25 Mercati: localizzazione e caratteristiche
- Articolo 26 Fiere: Localizzazione e caratteristiche

Titolo 3 - Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato

- Articolo 27 Partecipazione
- Articolo 28 Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale
- Articolo 29 Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee
- Articolo 30 Rinvio
- Articolo 31 Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato: localizzazione e caratteristiche

Titolo 4 - Commercio itinerante

- Articolo 32 Abilitazione all'esercizio dell'attività

- Articolo 33 Modalità di svolgimento
- Articolo 34 Divieto dell'esercizio del commercio itinerante
- Articolo 35 Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee
- Articolo 36 Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 36 Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 38 Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

Titolo 6 – Fiera di Mezzaquaresima

- Articolo 39 Connotazione Fiera
- Articolo 40 Assegnazione posteggi nella Fiera di Mezzaquaresima nella fase di prima applicazione dell'Intesa
- Articolo 41 Assegnazione posteggi nella Fiera di Mezzaquaresima successivamente alla fase di prima applicazione dell'Intesa
- Articolo 42 Soggetti che possono partecipare
- Articolo 43 Bando comunale
- Articolo 44 Presenze pregresse
- Articolo 45 posti riservati
- Articolo 46 Rilascio della concessione per l'edizione annuale della Fiera
- Articolo 47 Divieti
- Articolo 48 Presenze
- Articolo 49 Posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 50 Presenze degli spuntisti

Titolo 7 – Posteggi fuori mercato

- Articolo 51 Assegnazione dei posteggi fuori mercato
- Articolo 52 Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 53 Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche

Titolo 7 – Disposizioni comuni, finali e transitorie

- Articolo 54 Circolazione pedonale e veicolare
- Articolo 55 Tassa per la concessione del suolo pubblico e tassa rifiuti
- Articolo 56 Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo
- Articolo 57 Sanzioni
- Articolo 58 Disposizioni transitorie
- Articolo 59 Abrogazioni ed efficacia
- Articolo 60 Rinvio

Titolo 1 – Disposizioni generali

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117 comma 6 della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 40 comma 5 della L.R. n. 28/2005 "Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti".

Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.

Il Regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per *legge* la legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 "Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti"
- b) per *commercio su aree pubbliche*, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
- c) per *aree pubbliche*, le strade, le piazze, i canali compresi quelli di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- d) per *piano*. Il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 40 della legge;
- e) per *mercato*, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale nei giorni stabiliti dal piano, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
- f) per *mercato straordinario* l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti senza riassegnazione di posteggi;
- g) per *fiera*, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze eventi o festività;
- h) per *fiera specializzata nel settore dell'antiquariato*, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;
- i) per *fiera promozionale*, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- j) per *manifestazione commerciale a carattere straordinario*, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo

sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

- k) per *posteggio nel mercato, fuori mercato o nella fiera*, le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità che vengono date in concessione agli operatori;
- l) per *autorizzazione e contestuale concessione di posteggio*, l'atto unico rilasciato dal SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) in cui ha sede il posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o nella fiera;
- m) per *abilitazione all'esercizio dell'attività itinerante*, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presentata al SUAP del Comune competente per territorio nel quale si intende avviare l'attività;
- n) per *concessione temporanea di posteggio*, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario;
- o) per *spunta*, l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati giornalmente i posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati nel mercato, nella fiera e fuori mercato;
- p) per *spuntista*, l'operatore che, non essendo titolare di autorizzazione e contestuale concessione di posteggio, aspira ad occupare occasionalmente, per la sola giornata o per le sole giornate di svolgimento della manifestazione, un posteggio non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- q) per *presenze*, in un mercato, nella fiera e fuori mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- r) per *miglioria*, la possibilità per un operatore titolare di autorizzazione/concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di trasferirsi in un altro posteggio purchè non assegnato a seguito di apposito bando comunale;
- s) per *scambio*, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato o in una fiera di scambiarsi il posteggio;
- t) per *attività stagionali*, le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali;
- u) per *settore merceologico*, la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla discriminante fra alimentare e non alimentare;
- v) per *specializzazione merceologica*, all'interno del settore merceologico, la particolare tipologia di merce abbinata ad uno o più posteggi al fine di garantire, nell'ambito di mercati, fiere e altre manifestazioni su area pubblica, un'adeguata ampiezza di assortimento.

Articolo 3

Esercizio dell'attività

Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5 del D.Lgs. 26/3/2010 n. 59 e per il settore merceologico alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 59/2010 e può svolgersi:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) in forma itinerante nelle aree dove è consentito l'esercizio

L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione e contestuale concessione rilasciata dal SUAP, qualora effettuato su posteggio ed alla presentazione della SCIA al SUAP competente per territorio nel quale il soggetto intende avviare l'attività, se effettuato in forma itinerante.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività, abilita anche:

- a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
- b) alla partecipazione alle fiere.

La SCIA abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale e abilita anche:

- a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
- b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
- c) alla partecipazione alle fiere.

Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita in aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione, qualora il titolare sia in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 59/2010 e a condizione che siano osservate le norme vigenti in materia igienico sanitaria.

L'abilitazione alla vendita di prodotti del settore alimentare consente il consumo immediato sul posto con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.

L'attività del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande è sempre soggetta al rispetto delle disposizioni di cui al D.P.G.R. n. 40/R/2006.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità, che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.

Nel territorio comunale l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle regioni italiane o nei paesi dell'Unione Europea di provenienza, alle condizioni di cui alla legge.

In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione, redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa ed esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune per l'attività di vigilanza e controllo.

L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli articoli 40 bis e seguenti della legge.

Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono sospesi o revocati, secondo le modalità stabilite dall'articolo 40 quinquies della legge.

Articolo 4

Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40, comma 9 della legge, si determina in 30 il numero dei posteggi oltre i quali l'area pubblica interessata è dotata di almeno un servizio igienico-sanitario.

Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti al rispetto della normativa in materia di sicurezza ed alle prescrizioni e indicazioni stabilite dalle autorità competenti in materia.

Articolo 5

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio

I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che siano collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che, comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.

Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi e ai residenti.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) è considerato assente a tutti gli effetti.

E' obbligatoria l'esibizione dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio, qualora richiesto dagli organi di vigilanza.

Nel caso di spuntista in possesso di SCIA è obbligatoria l'esibizione della medesima e della ricevuta di presentazione al comune territorialmente competente.

Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto dalle vigenti disposizioni, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.

Articolo 6

Vendita per mezzo di veicoli e uso dei veicoli non attrezzati

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati, in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione e nel rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso, non siano di intralcio all'eventuale accesso da parte dei mezzi di soccorso nell'area della manifestazione e non ne sia espressamente previsto il divieto di utilizzo nell'area in concessione.

Articolo 7

Orari

Per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ed al fine di stabilire limiti e modalità di utilizzo dei posteggi, sono determinati con apposita ordinanza sindacale gli orari dell'attività di vendita nei mercati, fiere, fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato.

Il controllo sul rispetto degli orari dell'attività di vendita nelle varie manifestazioni su area pubblica è demandato al personale di vigilanza del Comando /Ufficio di Polizia Municipale.

In applicazione delle norme di liberalizzazione degli orari delle attività commerciali, non vengono determinati orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Articolo 8

Pulizia delle aree

I posti di vendita in concessione nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali, nei posti di vendita fuori mercato nonché nelle aree per la sosta in caso di commercio itinerante, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e provvedere al loro conferimento al servizio pubblico secondo le modalità adottate per i rifiuti solidi urbani o, in alternativa secondo le modalità stabilite dal comune di Sansepolcro in accordo con il gestore del servizio.

Nel corso dell'attività deve essere evitata ogni dispersione di rifiuti provvedendo alla loro raccolta in idonei contenitori. In particolare devono essere adottati gli opportuni accorgimenti per evitare

colature di sostanze liquide. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare completamente libera e pulita entro l'orario di chiusura del mercato, della fiera, della fiera promozionale o della vendita in posto fuori mercato.

Gli imballaggi voluminosi, come cassette di legno e plastica, devono essere conferiti in maniera ordinata, il cartone deve essere opportunamente piegato per ridurne l'ingombro. Salvo diversa disposizione, il conferimento può avvenire in prossimità del singolo posteggio.

Il Comune provvede ad informare il gestore attraverso la predisposizione di un calendario delle manifestazioni su area pubblica e l'individuazione delle aree interessate.

Articolo 9

Competenze dei settori comunali

La gestione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che li esercita attraverso i propri uffici assicurando così l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza, con le seguenti modalità:

Sportello Unico per le Attività Produttive:

- svolge le funzioni di punto unico di accesso in relazione alla ricezione di domande/scia-rilascio atti finali-procedure di selezione

Ufficio Commercio:

- svolge le funzioni di programmazione del settore
- svolge le funzioni di gestione amministrativa del settore

Comando /Ufficio di Polizia Municipale:

- svolge le funzioni di vigilanza sul regolare esercizio del commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante verificando il rispetto delle norme di legge vigenti in materia e di quelle stabilite dal presente Regolamento.

- provvede all'assegnazione agli operatori spuntisti, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati nei mercati e nelle fiere e nelle altre manifestazioni fieristiche nonché alla registrazione delle presenze e delle assenze in tali manifestazioni

Articolo 10

Subingresso nel titolo abilitativo

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività commerciale.

Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP competente per territorio, salvo quanto previsto dall'articolo 77 della legge.

La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante e comunque:

- a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

- b) entro un anno dalla morte del titolare;

Il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

Il subingresso nel titolo abilitativo è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 77, comma 2 bis e 2 ter della legge.

Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett a) è consentito solo a favore di un altro soggetto portatore di handicap.

Articolo 11

Variazioni nell'esercizio dell'attività – Cessazione dell'attività

Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio da effettuare entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova segnalazione certificata di inizio attività.

La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente Regolamento è soggetta a comunicazione al SUAP competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione definitiva.

Articolo 12

Individuazione di nuovi mercati, fiere, fiere promozionali, posti di vendita fuori mercato

Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali o nuovi posti di vendita fuori mercato si tiene conto:

- a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
- b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
- c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 13

Funzionamento dei mercati, delle fiere e delle fiere promozionali

Mercati, fiere, fiere promozionali sono gestiti dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, nel rispetto delle procedure amministrative poste a tutela della concorrenza, quali consorzi di operatori su aree pubbliche, concessionari del mercato o della fiera, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.

Le manifestazioni su area pubblica che ricadono nelle festività del 1° gennaio, Pasqua, 25 e 26 dicembre vengono anticipate al primo giorno feriale antecedente, mentre quelle che ricadono in altre festività diverse da quelle di cui al comma precedente si svolgono regolarmente nelle giornate previste.

Le eventuali disposizioni per accesso, uscita e gestione delle aree individuate per le attività su area pubblica sono stabilite con apposita ordinanza.

Titolo 2 - Mercati e Fiere

Articolo 14

Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

L'autorizzazione e la concessione dodecennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato sono rilasciate contestualmente dal SUAP del comune in cui ha sede il posteggio.

Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare o non alimentare nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento (2 settore alimentare+ 2 settore non alimentare).

Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare o non alimentare (3 settore alimentare + 3 settore non alimentare).

Articolo 15

Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere Bando

Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nel mercato e nella fiera è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

Ogni bando contiene:

- a) l'elenco ed il numero dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
- b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 38 della legge;
- c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
- d) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata entro i termini stabiliti dal bando comunale pubblicato nel B.U.R.T.

Articolo 16

Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere criteri

In caso di **pluralità di domande concorrenti** l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di **posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere già esistenti** sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel Registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio (si tiene conto dell'effettiva anzianità, vale a dire ad es. anzianità dal 20 marzo 2008);
- b) oltre al criterio di cui alla precedente lettera a), nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzate nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, si attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia offerta prodotti, caratteristiche della struttura, caratteristiche del veicolo).

L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando pubblico;

- c) a parità di punteggio, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione, ad ulteriore parità si effettua il sorteggio.

Successivamente alle scadenza delle date di cui all'articolo 58 del presente regolamento e soltanto in fase di prima applicazione, l'autorizzazione e la contestale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel Registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio e calcolata come segue:

- anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;
- anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti;
- anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti.

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, per quanto riguarda il mercato, e collocazione in posizione idonea all'assegnazione di posto di vendita nelle ultime cinque edizioni per quanto riguarda la fiera: 40 punti a favore dell'operatore;

c) oltre ai criteri indicati alle precedenti lettere a) e b), nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzate nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici di valore, si attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia offerta prodotti, caratteristiche della struttura, caratteristiche del veicolo). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno, entro il termine stabilito dal bando pubblico.

Alle assegnazioni di posteggio successive a quella di cui al comma 2 si applicano i criteri di priorità di cui al comma 1.

Articolo 17

Assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione

L'autorizzazione e la contestale concessione dodecennale di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta, valutata in base alla vendita di prodotti biologici a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy e prodotti della tradizione (5 punti);

b) criterio correlato alla tipologia del prodotto fornito, valutato in base all'impegno a consegnare la spesa a domicilio, alla vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, alla vendita on line o alla disponibilità all'effettuazione di orari alternativi o supplementari (3 punti);

c) criterio correlato all'utilizzo di strutture compatibili dal punto di vista architettonico con il territorio, come banchi in legno, e/o ecocompatibili, o automezzi a basso impatto ambientale (2 punti);

A parità di punteggio si applica il criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto richiedente.

L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare gli impegni assunti entro il termine stabilito dal bando pubblico.

Articolo 18

Assegnazione posteggi riservati

Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:

- a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
- b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della l.r. n. 45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovra comunale di cui all'Allegato B), della l.r. n. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.

Possono essere riservati posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.

I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere:

- a) dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- b) dodecennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 19

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

I posteggi occasionalmente liberi o non assegnati in concessione, sono assegnati temporaneamente all'operatore che ha partecipato alla spunta, tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.

A parità di numero di presenze, si tiene conto dell'anzianità complessiva dell'impresa, maturata anche in modo discontinuo e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel Registro delle imprese.

L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.

L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del centro storico qualora si ravvisino problemi alla viabilità o per motivi di tutela ambientale.

Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni o titoli abilitativi diversi, anche se intestati al medesimo soggetto.

La partecipazione da parte di imprese a mercati e fiere è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.

Articolo 20

Modalità di registrazione delle presenze

La registrazione delle presenze nei mercati e nelle fiere viene effettuata da parte degli agenti di Polizia Municipale o da altro personale appositamente incaricato dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.

In caso di presenza fatta a mezzo di dipendenti o collaboratori, devono essere annotati anche i dati anagrafici ed indicato il rapporto di rappresentanza che li lega con il soggetto titolare del titolo abilitativo.

L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio dell'attività di vendita.

E' considerato presente nel mercato, nella fiera, nella fiera promozionale o nel posteggio fuori mercato anche l'operatore che si è regolarmente presentato senza aver allestito il posto di vendita.

Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (pioggia, neve, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza o l'abbandono anticipato dal mercato, dalla fiera, dalla fiera promozionale o dai posteggi fuori mercato di oltre il 50% degli operatori tale assenza è da considerarsi giustificata.

Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario per l'intera manifestazione.

Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

Gli elenchi delle presenze nelle manifestazioni su aree pubbliche per titolo abilitativo sono pubblici.

Art. 21

Spostamenti temporanei

I posti in concessione possono essere oggetto di spostamenti temporanei per cantieri, motivi di pubblica utilità, manifestazioni.

La decorrenza e la durata dello spostamento sono di norma comunicate agli operatori entro il mercato precedente lo spostamento stesso fatti salvi casi di motivata urgenza in occasione dei quali lo spostamento può essere comunicato anche la mattina stessa del mercato.

L'area individuata per gli spostamenti temporanei è quella di Via Matteotti, Piazza Garibaldi e il tratto di Via Aggiunti tra l'Arco della Pesa e Via Giovanni Buitoni.

Gli operatori assegnatari di posti e soggetti allo spostamento godranno di priorità rispetto agli "spuntisti" nella scelta tra tutti i posti disponibili nel mercato comprendendo tra tali posti sia quelli di nuova temporanea istituzione che quelli resi occasionalmente liberi da altri operatori assegnatari.

Articolo 22

Spostamento del mercato o della fiera

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6 della legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 7 della legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il comune può trasferire o modificare l'assetto del mercato, della fiera o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni e delle associazioni di cui al precedente comma 1, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.

Nel caso di spostamento, trasferimento o modifica del mercato o della fiera, il comune predispone apposito bando.

In caso di trasferimento e/o modifica di tutti o di una parte dei posteggi di un mercato o di una fiera, alla scelta dei posteggi sono chiamati tutti gli operatori titolari di concessione.

Non si considera modifica dei posteggi di cui al comma precedente, l'ampliamento o la riduzione della superficie complessiva di uno o più posteggi nel mercato o nelle fiere esistenti, effettuato con il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato contestualmente al presente regolamento.

Al fine della riassegnazione dei posteggi si tiene conto del criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione di posteggio e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto richiedente.

Articolo 23

Soppressione dei posteggi liberi, miglioria e scambio di posteggi

I posteggi che risultano liberi possono essere soppressi nel caso in cui il piano comunale preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato o della fiera.

Nel caso in cui si rendano disponibili dei posteggi previsti nel piano comunale (per rinuncia dell'operatore, per decadenza, revoca della concessione del posteggio, ecc.) il comune, prima di procedere alla predisposizione del bando pubblico, ha la facoltà di sopprimerli nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 del Piano comunale, oppure di procedere alla predisposizione di un bando per la miglioria riservato agli operatori del mercato concessionari di posteggio.

I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:

a) maggiore anzianità di permanenza nel posteggio nel mercato, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio;

b) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio e cumulata con quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio;

Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato, sia con riferimento ai mercati che alla fiera, dal Responsabile del Servizio a condizione che ciò avvenga, su richiesta degli interessati, senza modifica degli spazi assegnati e solo nel caso in cui siano rispettate le disposizioni relative agli eventuali settori merceologici o specializzazioni merceologiche in cui sono articolati il mercato e la fiera.

Articolo 24 Mercati straordinari

I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza la riassegnazione dei posteggi, sia con lo stesso organico del mercato o con un organico ridotto.

Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

La partecipazione a mercati straordinari è subordinata alla verifica della regolarità contributiva

Articolo 25 Mercati: localizzazione e caratteristiche

Denominazione:	mercato settimanale del martedì
Tipo:	mercato
Svolgimento:	martedì mattina
Cadenza:	settimanale
Ubicazione:	Via XX settembre, Piazza Gramsci, Piazza Torre di Berta, Via Matteotti
Tipologia della struttura:	su area scoperta
Superficie complessiva dei posteggi:	Mq. 1725
Numero totale dei posteggi:	50
così ripartiti:	
n. 7	riservati alla vendita di prodotti alimentari
n. 41	riservati alla vendita di prodotti non alimentari di cui
n. 1	riservato ad operatori portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992
n. 2	riservati alla vendita di prodotti agricoli

Denominazione:	mercato settimanale del sabato
----------------	---------------------------------------

Tipo:	mercato
Svolgimento:	sabato mattina
Cadenza:	settimanale
Ubicazione:	Via XX settembre, Piazza Gramsci, Piazza Torre di Berta, Via Matteotti
Tipologia della struttura:	su area scoperta
Superficie complessiva dei posteggi:	982
Numero totale dei posteggi:	27
così ripartiti:	
n. 3	riservati alla vendita di prodotti alimentari
n. 19	riservati alla vendita di prodotti non alimentari di cui:
n. 1	riservato ad operatori portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992
n. 3	riservati alla vendita di prodotti agricoli
n. 2	riservati alla vendita di prodotti agricoli di origine biologica

Articolo 26

Fiere: Localizzazione e caratteristiche

Denominazione:	Fiera di Mezzaquaresima
Tipo:	fiera promozionale
Svolgimento:	dal giovedì alla domenica della terza settimana precedente la Pasqua
Cadenza:	annuale
Ubicazione:	Via XX settembre, Via Aggiunti, Viale Diaz, Via Matteotti Piazza Gramsci
Tipologia della struttura:	su area scoperta
Superficie complessiva dei posteggi:	5196
Numero totale dei posteggi:	208
così ripartiti:	
n. 181	riservati ad operatori su area pubblica
n. 1	riservato ad operatore su area pubblica venditore di animali vivi
n. 9	riservati ad operatori su area pubblica per somministrazione di alimenti e bevande
n. 10	riservati a operatori iscritti al registro imprese
n. 3	riservati alla vendita di prodotti agricoli
n. 4	riservati ad operatori su area pubblica portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992

Titolo 3 - Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato

Articolo 27

Partecipazione

Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

A tali fiere possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.

Articolo 28

Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale

L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali ed internazionali e dotate di un minimo di duecento posteggi;
- b) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;
- c) a ulteriore parità, si applicano i criteri di cui all'art. 16 comma 1.

Articolo 29

Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee

Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato il comune può riservare posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca proveniente dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale. Tali soggetti non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nella stessa fiera.

Per la partecipazione di commercianti in sede fissa si rilasciano concessioni temporanee.

Al fine del rilascio delle concessioni temporanee il comune tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese e, a parità, determina gli ulteriori criteri.

La partecipazione da parte di imprese a fiere dell'antiquariato è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.

Articolo 30

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente titolo si rinvia alle disposizioni di cui al Titolo 2.

Articolo 31

Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato: localizzazione e caratteristiche

Le aree delle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato non sono individuate con il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, previsto dall'articolo 40 della legge.

Titolo 4 - Commercio itinerante

Articolo 32

Abilitazione all'esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale il soggetto intende avviare l'attività.

L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune, secondo le modalità stabilite dal comune stesso.

Articolo 33

Modalità di svolgimento

L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolta in modo tale da differenziarsi da quella con posteggio e nelle aree non interdette dal comune.

L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle o a contatto con il terreno, nonché l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

Non è consentito comunque all'operatore di sostare nello stesso punto per più di due ore.

E' fatto obbligo all'operatore, al termine dell'attività di vendita di effettuare la pulizia dell'area utilizzata nel rispetto di quanto stabilito all'art. 8.

E' vietata ogni forma di pubblicità sonora con apparecchi di amplificazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita di prodotti agricoli su aree pubbliche in forma itinerante.

Articolo 34

Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, sicurezza stradale, esigenze igienico-sanitarie e di sostenibilità ambientale è vietato nei seguenti luoghi e/o strade:

tutte quelle comprese entro le mura storiche e sui viali ad esse adiacenti,

Via Senese Aretina, compreso il suo prolungamento dal Ponte del Tevere fino all'incrocio con

Via Divisione Garibaldi

Via del Prucino

Via dei Lorena

Via Tiberina Nord

Via Visconti

Via Malatesta

Via Montefeltro

Via S.Pertini

Via Tiberina Sud

Via Anconetana

La sosta deve comunque avvenire nel rispetto delle norme di cui al Codice della strada.

Il comune pubblica sul sito internet istituzionale una cartografia del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Titolo 5 – Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Articolo 35

Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

Alle Fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su area pubblica e possono partecipare anche gli operatori esercenti altre attività economiche iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio nella misura massima del 50% dei posteggi da assegnare.

Per la partecipazione alle fiere promozionali il Suap rilascia le concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.

Il bando per il rilascio delle concessioni temporanee è pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi il Comune formula la graduatoria sulla base del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parità, si tiene conto dell'ordine cronologico della domanda.

La fiera promozionale è gestita in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su area pubblica, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.

Per esigenze eccezionali possono essere organizzate fiere promozionali anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Articolo 36

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa qualora trattasi di commercianti su aree pubbliche.

Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio a tutta la manifestazione. In quelle di durata superiore a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione ad almeno due terzi della durata della manifestazione.

A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese.

L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.

L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del centro storico qualora si ravvisino problemi alla viabilità o per motivi di tutela ambientale.

La partecipazione da parte di imprese a fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.

Articolo 37

Fiere promozionali: localizzazione e caratteristiche

Le aree delle fiere promozionali sono individuate con il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, previsto dall'articolo 40 della legge.

Articolo 38

Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario non sono individuate con il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 della legge.

Possono essere autorizzate manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:

a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate

specializzazioni merceologiche;

b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari;

c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;

d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.

Il comune ha la facoltà di indire tali manifestazioni in qualsiasi momento con apposita delibera della Giunta Comunale, dandone comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono caratterizzate dalla mancanza di periodicità nel loro svolgimento, potendosi svolgere una tantum.

Alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario possono partecipare gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, individuati in relazione alle finalità perseguite di volta in volta dal comune per tale manifestazione, purché in possesso dei requisiti di onorabilità e se richiesti dei requisiti professionali previsti dalla legge.

La partecipazione da parte di imprese alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario è subordinato all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva.

La partecipazione a tali manifestazioni è soggetta al rilascio delle concessioni temporanee.

Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio, nell'apposito bando pubblicato all'Albo pretorio, sono indicati i requisiti dei soggetti partecipanti, i posteggi e i criteri di priorità per la loro assegnazione nonché i termini per la presentazione delle domande.

Titolo 6 – Fiera di Mezzaquaresima

Articolo 39

Connotazione Fiera

La Fiera di Mezzaquaresima si svolge ogni anno dal giovedì alla domenica durante la terza settimana precedente la Pasqua è una fiera promozionale che si svolge nel Centro Storico di Sansepolcro.

La Fiera di Mezzaquaresima, come definita nel Piano comunale, è una fiera promozionale istituita prima del 5 luglio 2012 con cadenza annuale e assegnazione annuale di posteggi limitata alla durata della manifestazione.

Articolo 40

Assegnazione posteggi nella Fiera di Mezzaquaresima nella fase di prima applicazione dell'Intesa

Fino al 7 maggio 2017 l'assegnazione dei posteggi avviene ogni anno con rilascio di autorizzazione/concessione con validità limitata alle date di svolgimento della manifestazione a seguito di bando annuale applicando quale criterio di priorità l'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera; a parità di punteggio si tiene conto dell'anzianità di iscrizione al Registro Imprese. In caso di ulteriore parità si tiene conto della data di corretta trasmissione della domanda.

Dall'8 maggio 2017, in fase di prima applicazione e quindi per la durata di dodici anni, l'assegnazione dei posteggi avviene ogni anno con rilascio di autorizzazione/concessione con validità limitata alle date di svolgimento della manifestazione a seguito di bando annuale applicando, in caso di pluralità di domande concorrenti, i seguenti criteri fatto salvo quanto specificato all'ultimo comma del presente articolo:

1. agli operatori che negli ultimi cinque anni della fiera sono risultati in posizione di graduatoria utile ad assegnazione di posto, ed hanno ottenuto l'assegnazione del posto stesso in almeno una annualità, viene assegnato un punteggio di priorità pari a 40 punti
2. ai 40 punti viene sommato il punteggio legato all'anzianità comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, cumulata con quella, riferibile al commercio su area pubblica, del titolare al quale è subentrato, (40-50-60 punti)
3. a parità di punteggio si considera l'anzianità di partecipazione alla fiera in termini di numero complessivo di presenze nella fiera conteggiate nel rispetto dell'articolo 44.
4. in caso di ulteriore parità si considera la data di iscrizione al registro imprese

La priorità di cui al punto 1 viene applicata al medesimo operatore per 12 anni

Articolo 41

Assegnazione posteggi nella Fiera di Mezzaquaresima successivamente alla fase di prima applicazione dell'Intesa

Decorsi i 12 anni di cui all'articolo precedente in caso di pluralità di domande concorrenti l'assegnazione dei posteggi avviene ogni anno con rilascio di autorizzazione/concessione con validità limitata alle date di svolgimento della manifestazione a seguito di bando annuale applicando, in caso di pluralità di domande concorrenti, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dall'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel Registro delle imprese, cumulata con quella, riferibile al commercio su area pubblica, del titolare al quale è subentrato, (40-50-60 punti);
- b) oltre al criterio di cui alla precedente lettera a), trattandosi di fiera localizzata nel centro storico, area avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale, si attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia offerta prodotti, caratteristiche della struttura, caratteristiche del veicolo).

L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando pubblico;

- c) a parità di punteggio, si tiene conto del numero di presenze accumulate
- d) in caso di ulteriore parità si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione, ad ulteriore parità si effettua il sorteggio.

Articolo 42

Soggetti che possono partecipare

Alla Fiera possono partecipare:

- titolari di autorizzazione che abiliti all'esercizio del commercio su area pubblica ai sensi della legge regionale n. 28/2005;
- imprenditori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001;
- imprenditori individuali o società iscritte al registro imprese

Articolo 43

Bando comunale

Il bando per la presentazione delle domande viene pubblicato nell'Albo Pretorio on line e nel sito internet del Comune ogni anno di norma entro il mese di novembre.

Nel bando sono indicate le modalità, il termine iniziale e finale per la presentazione delle domande, i criteri di selezione nel rispetto dell'art. 40 e 41 del presente regolamento e della normativa vigente, i termini per la pubblicazione delle graduatorie nonché le modalità e i termini per presentare eventuali opposizioni alle graduatorie stesse e le cause di esclusione.

Vengono redatte distinte graduatorie per operatori su area pubblica, operatori su area pubblica abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande che effettuano la somministrazione in aree aggiuntive adiacenti, soggetti portatori di handicap, imprenditori agricoli, soggetti iscritti al Registro imprese e operatori su area pubblica venditori di animali vivi.

Le graduatorie sono pubblicate entro sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Articolo 44 **Presenze pregresse**

Le presenze utili ai fini della partecipazione alla Fiera sono conteggiate tenendo conto della determina n. 572 del 1/12/2004 riepilogate e aggiornate annualmente dal 2005 in poi con l'approvazione delle graduatorie redatte ai sensi dei bandi succedutisi ed ai fini dell'assegnazione dei posti nelle varie edizioni della Fiera.

Articolo 45 **posti riservati**

Per posti riservati si intendono quelli:

1. riservati alla vendita su area pubblica di alimenti con area adiacente dedicata alla somministrazione di alimenti e bevande
2. riservati agli imprenditori agricoli di cui al D. Lgs 228/2001
3. riservati ad operatori su area pubblica portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992
4. riservati a soggetti iscritti al Registro Imprese
5. riservati alla vendita su area pubblica di animali vivi

Gli operatori che intendono concorrere all'assegnazione dei posti sopra citati devono farne esplicita richiesta secondo le modalità stabilite dal bando di assegnazione. Tali richieste sono inserite in apposite graduatorie formate secondo le modalità indicate all'art. 40 e 41 del Regolamento comunale.

Gli eventuali posteggi relativi alle graduatorie riservate a soggetti iscritti al Registro Imprese per i quali non è stata rilasciata la concessione per mancanza di richieste sono assegnabili agli operatori ambulanti seguendo l'ordine della graduatoria generale senza distinzione di tipologia di vendita.

Articolo 46 **Rilascio della concessione per l'edizione annuale della Fiera**

Agli operatori viene data comunicazione dell'accoglimento o del diniego della domanda presentata nonché della posizione in graduatoria attraverso apposita informazione inserita nell'Albo on line del sito internet del Comune nonché nella sezione "bandi gare e contratti" sempre del sito internet del Comune www.comune.sansepolcro.ar.it.

Gli operatori assegnatari devono presentarsi presso la sede comunale nelle date ed orari fissati dal calendario pubblicato secondo le modalità sopra indicate per la scelta del posto di vendita che avverrà seguendo l'ordine di graduatoria.

L'operatore impossibilitato a partecipare può nominare un delegato, in possesso di delega sottoscritta dal delegante e documento di riconoscimento, che scelga il posto e ritiri la concessione per conto dell'assegnatario.

Qualora né l'assegnatario né il delegato si presentino nelle date stabilite, si provvede all'assegnazione d'ufficio al termine di ogni giornata di assegnazione.

I posteggi relativi alle graduatorie riservate a soggetti iscritti al Registro Imprese per i quali non è stata rilasciata la concessione sono assegnabili agli operatori ambulanti seguendo l'ordine di graduatoria senza distinzione di tipologia di vendita.

Gli altri posti riservati, qualora non assegnabili per effetto della riserva, sono oggetto di assegnazione giornaliera.

Articolo 47

Divieti

- è vietata la vendita degli animali vivi incompatibili dal punto di vista igienico-sanitario con la vendita di alimenti durante la Fiera di Mezzaquaresima salvo nei posti riservati a tale attività;
- è vietata la somministrazione nelle aree verdi poste ai lati di Viale Diaz

Articolo 48

Presenze

Agli operatori assegnatari viene attribuito un punto per ogni giorno di presenza in fiera.

Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

La presenza nella Fiera di Mezzaquaresima, in quanto di durata superiore a due giorni, si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio ad almeno i due terzi della durata della manifestazione quindi nel caso specifico almeno tre giorni su quattro.

Chi partecipa uno o due giorni su quattro non acquisisce alcuna presenza.

Chi partecipa tre giorni su quattro acquisisce tre presenze.

Chi partecipa quattro giorni su quattro acquisisce quattro presenze.

Articolo 49

Posteggi occasionalmente liberi

I posti di vendita non occupati dai concessionari sono assegnati alla spunta seguendo l'ordine delle graduatorie a partire dal primo dei non assegnatari dalla mattina del giovedì e così ogni successivo giorno di Fiera dopo le ore 8,00 presso la Sede Comunale, previa verifica della presenza di spuntisti in possesso di requisiti necessari all'occupazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi.

Esaurita la graduatoria, ulteriori eventuali assegnazioni saranno fatte ai titolari di autorizzazione per la vendita su area pubblica in grado di autocertificare le informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva e sulla base di apposita graduatoria redatta tenendo conto in via prioritaria delle presenze nelle edizioni precedenti della Fiera e, in caso di parità, dell'anzianità di iscrizione al Registro Imprese.

Articolo 50

Presenze degli spuntisti

Gli operatori che partecipano alla spunta acquisiscono un'unica presenza riferibile al titolo per il commercio su aree pubbliche con il quale intendono partecipare anche nel caso in cui non ottengano l'assegnazione del posto di vendita.

Tale punteggio si somma alle presenze eventualmente acquisite per effetto dell'occupazione del posto in occasione della spunta che verrà effettuata nei giorni successivi a quello di assegnazione della presenza di cui al comma precedente, comunque riferibili allo stesso titolo e calcolate nel rispetto delle modalità di cui all'art. 48.

Titolo 7 – Posteggi fuori mercato

Articolo 51 Assegnazione dei posteggi fuori mercato

I posteggi fuori mercato sono individuati con il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 della legge e utilizzati esclusivamente da operatori abilitati all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Nel caso di posto fuori mercato di nuova istituzione il SUAP rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 16.

Il bando per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione è pubblicato nel BURT secondo le modalità di cui all'art. 15 nonché all'Albo pretorio on line sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

Articolo 52 Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

I posteggi occasionalmente liberi o non assegnati in concessione, sono assegnati temporaneamente tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel posteggio fuori mercato. A parità di numero di presenze, si tiene conto dell'anzianità complessiva dell'impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese.

L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.

L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del centro storico qualora si ravvisino problemi alla viabilità o per motivi di tutela ambientale.

Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni o titoli abilitativi diversi, anche se intestati al medesimo soggetto.

La partecipazione da parte di imprese a posteggi fuori mercato è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.

Articolo 53 Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche

I posteggi fuori mercato sono individuati con il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 della legge.

Titolo 7 – Disposizioni comuni, finali e transitorie

Articolo 54 Circolazione pedonale e veicolare

Le aree di svolgimento di mercati e fiere nonché le aree riservate ai posteggi fuori mercato sono interdette alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il/i giorno/i e gli orari di svolgimento delle attività.

Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato e la fiera o per i loro spostamenti.

Deve essere sempre assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso. Nelle aree di cui al primo comma è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

Articolo 55

Tassa per la concessione del suolo pubblico e tassa rifiuti

La tassa per l'occupazione del suolo pubblico e la tassa rifiuti sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Il concessionario si impegna a corrispondere al Comune di Sansepolcro, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico e la tassa rifiuti nei termini e con le modalità ad esso indicate.

Articolo 56

Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

Per la sospensione e la revoca dei titoli abilitativi, a seguito di esito negativo della verifica sul rispetto dell'obbligo di regolarità contributiva o di mancata presentazione delle informazioni richieste, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 40 quinquies della legge.

Per la sospensione volontaria dell'attività si rinvia a quanto previsto dall'articolo 71 della legge.

Per la decadenza dei titoli abilitativi si rinvia a quanto previsto dall'articolo 108 della legge.

Articolo 57

Sanzioni

Per le violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 104 della legge.

Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano gli articoli 105 bis e seguenti della legge.

Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'articolo 14 bis della legge 125/2001.

Per l'inosservanza alle norme stabilite dal presente regolamento, non sanzionate dalle vigenti disposizioni in materia, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/200, nella misura da un minimo di € 50,00, fino ad un massimo di € 500,00.

Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 24/11/1981, n. 689 e nella L.R. 28/12/2000, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 58

Disposizioni transitorie

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 111 bis, commi 3bis, 3ter e 3quater della legge le concessioni di posteggio attualmente esistenti nei mercati, nelle fiere e fuori mercato sono così prorogate:

- a) le concessioni di posteggio tacitamente rinnovate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010, mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rinnovo;
- b) le concessioni di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 e già prorogate per effetto dell'articolo 70, comma 5, dello stesso D.Lgs. n. 59/2010 fino alla data di approvazione dell'intesa sancita il 5/7/2012 in sede di Conferenza unificata, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010;

c) le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso tra la data di approvazione dell'intesa sancita il 5/7/2012 in sede di Conferenza unificata ed i cinque anni successivi sono prorogate fino al termine di tale periodo.

La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all'articolo 14, comma 2 del Regolamento si applica alla scadenza delle concessioni in essere.

Nel caso in cui un medesimo operatore sia titolare o possessore di un numero di concessioni superiore a quello consentito, alla scadenza della prima concessione dovrà scegliere a quale concessione rinunciare.

Articolo 59 **Abrogazioni ed efficacia**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme del Regolamento che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 29/12/1999 fatta eccezione per le norme che disciplinano lo svolgimento della Fiera di Mezzaqueresima che si applicano a partire dall'edizione 2018 della Fiera stessa.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate altresì le norme incompatibili con le presenti e contenute in precedenti regolamenti o altri atti comunali comunque denominati aventi valore normativo.

Articolo 60 **Rinvio**

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia.

I termini di cui all'art. 11 del Piano e agli artt. 40, 58 e 59 del Regolamento possono cambiare in relazione a modifiche delle norme nazionali o regionali in materia.